

Key Man

Elaborazione curata da: Matteo GABRIELI



ASSINVEST.COM

Key Man

Chi è il “Key Man”?

In ogni realtà aziendale sono presenti delle figure che possono essere definite difficilmente sostituibili in relazione alla funzione strategica svolta nell’ambito dell’azienda stessa.

L’Amministratore Delegato di solito è il “Key Man” dell’Azienda, ma non solo, sono tutte le figure professionali che per le proprie competenze e capacità ricoprono un ruolo di grande rilievo nell’azienda.

Ad esempio:

un “commerciale” con un portafoglio consistente;

un “socio” sulle cui idee l’azienda è cresciuta;

un “tecnico innovativo” che rende unica l’azienda.

La perdita di una di queste figure potrebbe causare danni patrimoniali importanti per l’azienda stessa.

L'eventuale fuoriuscita del Key Man.

L'eventuale fuoriuscita del Key Man, in primo luogo in caso di decesso dello stesso, rappresenta un danno economico certo per l'azienda.

La protezione per l'azienda.

Ogni azienda, consapevole dell'importanza di queste figure professionali, dovrebbe salvaguardarsi rispetto al sicuro danno economico che potrebbe derivare dalla loro scomparsa.

Diventa quindi fondamentale per l'azienda tutelarsi utilizzando delle soluzioni assicurative.

I vantaggi per l'azienda.

Oltre alla tutela del proprio interesse economico, l'azienda che utilizza la soluzione assicurativa beneficia di vantaggi fiscali.

Infatti il premio versato può essere dedotto fiscalmente essendo un costo inerente all'attività di impresa.

(Nuovo T.U.I.R. art. 109, comma 5)

Perché un'assicurazione sulla vita dell'uomo chiave?

Se è un Socio, in società di persone:

- per approvvisionarsi della liquidità necessaria per pagare agli eredi la quota di competenza del socio scomparso*(vale anche per le s.r.l.);
- per compensare il danno patrimoniale derivante dalla scomparsa di un socio "attivo".

Se è un Socio di una società di capitali, di persone o altre figure che operano in azienda:

- per avere la liquidità che consenta di superare le difficoltà immediate (es. tempo di riorganizzazione);
- per pagare consulenze che consentano di superare il momento critico (es. marketing, creativi);
- per reclutare figure professionali dalla concorrenza (es. commerciali).

**Codice Civile Art.2284 e 2289*

L'entità della copertura dell'uomo chiave.

Per gli uomini chiave, sia in società di persone che di capitali, sotto il profilo civilistico e fiscale non esiste alcun limite per la determinazione del capitale massimo assicurabile.

In termini generali la copertura assicurativa deve rispettare il principio di congruità.

La sua entità, quindi, va misurata in stretta relazione con il peso della figura oggetto del contratto.

Nel caso l'assicurato sia socio in una società di persone, il capitale assicurabile è pari alla sua quota nel valore patrimoniale della società nel momento in cui viene stipulata la polizza.

La soluzione assicurativa.

polizza caso morte e invalidità permanente



L'operazione è dettata dall'esclusivo interesse economico dell'Azienda (deduzione del versamento dal reddito d'impresa e garanzia economica per il danno conseguente alla perdita della figura chiave); è necessario il consenso scritto del Key Man assicurato.

Strumenti: le possibilità.

“Key Man Temporanea Individuale”

Copertura limitata nel tempo che copre esclusivamente il rischio di decesso.

Può essere stipulata per 5 o 10 anni.

Al termine del periodo la copertura si estingue.

“Key Man Temporanea di Gruppo”

Può coprire più assicurati in un unico contratto.

Copre esclusivamente il rischio di decesso.

Durata mono annuale.

“Key Man a Vita Intera”

La copertura è valida per “tutta la vita” a fronte di un versamento di premi limitato nel tempo.

Al momento della cessazione del “ruolo” è possibile percepire la riserva residuale della copertura.

Strumenti: le caratteristiche.

"Temporanea"

Premio deducibile.

Capitale costante.

Cessazione ruolo chiave:
- termine copertura.


"Vita Intera"

Premio deducibile.

Capitale rivalutabile
(anche dopo termine pagamento premi).

Cessazione ruolo chiave:
- termine copertura;
- ritiro riserva accantonata;
- tassazione come sopravvenienza attiva.

“vita intera”: un esempio.



Età: 45
Durata versamenti: 10
Capitale iniziale: 250.000 ✕
Versamento annuo: 15.887,75 ✕

Nota di approfondimento: “vita intera” più onerosa inizialmente ma liquidabile.

Prevede un valore di riscatto: può quindi costituire una riserva di liquidità per l'azienda, così come permette la chiusura del contratto nel caso l'assicurato non sia più in azienda.

Liquidabilità anticipata: la copertura assicurativa, ancorché costituisca una “riserva”, non richiede l'iscrizione negli attivi in quanto il valore è funzionale all'adeguamento del capitale anno per anno e quindi non predeterminabile.

E' inoltre aleatorio: assume cioè diverso valore a seconda che si sospendano i versamenti lasciando attiva la copertura, si interrompano nei primi due anni i pagamenti o a seconda del momento in cui si richieda la liquidazione della “riserva”. L'unico dato economico “certo” è rappresentato dal valore di riscatto, progressivamente adeguato di anno in anno.

Assegnazione del contratto: qualora cambino nel tempo i presupposti che hanno portato alla stipula della polizza, l'azienda contraente può valutare l'opportunità di assegnare a terzi (tramite cambio di contraenza e beneficiari), diritti e doveri derivanti dal contratto. Ad esempio, tenendo conto delle implicazioni fiscali che ciò comporta, può assegnarli allo stesso “Uomo Chiave”, ad un socio o a persone a queste collegate.

Fiscalità:

possibile e deducibile come costo aziendale.

Presupposto normativo:

La polizza è deducibile per l'impresa in quanto essa tutela sé stessa, in caso di decesso di una persona che ricopre un ruolo critico nell'attività dell'azienda. Quindi, al pari di un bene aziendale (es. immobili, macchinari, ecc.) l'uomo chiave viene assicurato per dare all'azienda, in caso di decesso, la liquidità per superare la crisi. (Nuovo TUIR. art.109).

Il capitale liquidato è una sopravvenienza attiva che però viene bilanciata dall'uscita motivata dei costi per cui era nata la polizza (consulenze, quota socio, mancato guadagno, ecc.) (Nuovo TUIR, art.89).

Nessuna imposizione fiscale in capo all'uomo chiave in quanto questo non ne trae alcun beneficio, non ricade nei fringe-benefit.

Ai fini della deducibilità fiscale, è necessario tenere conto del principio di inerenza a cui fa riferimento l'art. 109 (ex 75) del TUIR .



Allegati

- **Parere e aspetti fiscali.**
- **Codice civile art. 2284 2289 2270**
- **TUIR art. 89 109**
- **Parere e aspetti fiscali.**

Si allega il parere e le considerazioni di un noto studio di consulenza fiscale su polizze Key Man e relativi aspetti fiscali.

Poichè si tratta di pareri,


la singola valutazione va fatta specificamente, caso per caso, con il concorso del cliente stesso e del suo commercialista o fiscalista di fiducia, onde arrivare ad una formulazione della polizza assicurativa chiara e condivisa.

Con riferimento alle polizze “Key Man”, conferiamo che i premi pagati per dette polizze sono deducibili sia per l’imprenditore individuale che per il professionista (sia esso associato, ovvero individuale).

Tale tipologia di polizza copre la società (o l’imprenditore individuale, oppure lo studio associato) a fronte dei danni che potrebbero derivare dal decesso, ovvero dallo stato di invalidità permanente, di un “uomo chiave”, che ricopre importanti funzioni all’interno della struttura e che risulterebbe difficilmente sostituibile in tempi brevi.

La validità del principio di inerenza, che delimita la possibilità di deduzione dei componenti negativi di reddito nella determinazione del reddito d’impresa, posto dall’articolo 109 (ex 75) del TUIR, può essere estesa anche agli imprenditori individuali ed ai professionisti.

Detto principio generale stabilisce, infatti, che “...le spese e gli altri componenti negativi ... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito...”. Da quanto innanzi esposto, si evince che il concetto di inerenza non è immediatamente collegato ai ricavi, bensì all’attività d’impresa, intesa nel senso più ampio.



Nell'ottica di un'interpretazione estensiva del principio statuito dall'articolo 109 (ex 75), ormai palese nella dottrina ed avvalorato a più riprese dalla stessa Amministrazione Finanziaria, quindi, si deve ritenere rispettato il requisito di inerenza per ogni costo astrattamente idoneo a portare benefici, diretti o indiretti, all'attività d'impresa.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, potranno essere dedotti nella determinazione del reddito i premi versati dall'imprenditore individuale, comunque titolare di reddito d'impresa, ovvero dal professionista nello svolgimento della propria attività professionale, al fine di tutelarsi da eventuali danni subiti da soggetti che rivestono funzioni chiave nell'espletamento dell'attività professionale ovvero d'impresa (seppure in forma individuale).

- codice civile art. 2284 2289 2270

[Art. 2284 Morte del socio](#)

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società

ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

[Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente.](#)

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi

hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota.

La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società

nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite

inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto è disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve

essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

- TUIR art. 89 109

**Art. 89. Nuovo T. U. in materia di Imposte sui Redditi
Dividendi ed interessi (1)**

1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplici residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
 2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui l'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
 3. Verificandosi la condizione prevista dall'articolo 44, comma 2, lettera b), la stessa esclusione del comma 2 si applica agli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o se ivi residenti relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.
 4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.
 5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al raggio legale.
 6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
 7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
- (1) Articolo inserito dal D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344.

Art. 109. Nuovo T. U. in materia di Imposte sui Redditi

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa (1):

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
 - a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
 - b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti dai contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
 - c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza.

Sono tuttavia deducibili:

 - a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
 - b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto delle dichiarazioni dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui

l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale e dei restanti utili portati a nuovo, risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite, correlato agli importi dedotti.

L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relative agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito.

Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono

ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.

6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono all'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza

di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso di deduzione.

7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89.

9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

a) su titoli e strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo, o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo

2554 del codice civile allorchè sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

(1) Articolo inserito dal D.Lgs 12 dicembre 2003, n.344